



RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI. COMUNIONE LEGALE DEI BENI.

CASS. CIV., SEZ. TRIB., 17 NOVEMBRE 2010 N. 23170.

L'art. 177 c.c. u.c. (nella versione applicabile dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975) prevede che la comunione legale di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, concerne gli utili e gli incrementi, anche se su tale regime non influisce esplicitamente la norma transitoria di cui all'art. 228 l. n. 151/1975, che ha riguardo alla separazione dei soli beni acquistati dopo l'entrata in vigore della legge, con facoltà dei coniugi di escluderne taluni, acquistati durante il matrimonio. Ciò perché la norma non prescrive che la convenzione tra coniugi relativa al regime dei beni debba avere carattere universale. Pertanto, la procura rilasciata dal marito (titolare dell'azienda già prima di contrarre matrimonio) alla moglie non prova la cogestione dell'azienda, trattandosi di atto tipicamente rivolto alla rappresentanza dell'impresa all'esterno ed alla tutela dei terzi, che può contenere anche l'indicazione di un estraneo non titolare dell'impresa.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico	- Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele	- Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta	- rel. Consigliere -
Dott. PERSICO Mariaida	- Consigliere -
Dott. DIDOMENICO Vincenzo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10982/2006 proposto da:

P.E.L., V.E.M., elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell'avvocato LUISE MICHELINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTIUZZO FLAVIO, giusta delega in calce;



- ricorrenti -

CONTRO

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 133/2004 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE, depositata il 10/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi P.E.L. e V.E.M. chiedono la cassazione della sentenza 10/2/1995 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Venezia Giulia ha escluso che l'impresa UMI, di cui era titolare la sola V., potesse considerarsi un'impresa familiare à sensi dell'art. 230 bis c.c., con imputazione dei redditi, per l'anno 1978, a ciascuno dei due coniugi, e ciò in base alla dichiarazione di separazione dei beni resa all'Ufficiale di Stato Civile di Artegna dai coniugi il (OMISSIS), giudicando irrilevante, ai fini, di una cogestione, la procura speciale rilasciata fin dal 1964 dalla V. al P. (titolare di propria impresa individuale denominata Edilsider, oggetto di accertamento relativo all'entità della perdita, non più in contestazione), procura non necessaria ove l'impresa UMI fosse stata effettivamente comune. I coniugi P. V. chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi.

L'Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 177 c.c., lett. d), in relazione alla L. n. 151 del 1975, art. 228, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, perchè, essendo l'impresa UMI cogestita dai coniugi ricorrenti fin dal 1963, senza contestazioni sul punto nè da parte dell'Agenzia nè della sentenza impugnata, detta impresa, in quanto costituita dopo il matrimonio, doveva ritenersi assoggettata al regime dell'azienda coniugale di cui all'art. 177 c.c., lett. d), ovvero in subordine a quello dell'art. 230 bis c.c., non potendo la dichiarazione di separazione dei beni del 1978 produrre effetti in relazione a detta azienda, che preesisteva alla L. n. 151 del 1975, avendo i coniugi optato per la separazione dei soli beni acquistati successivamente all'entrata in vigore della L. n. 151 del 1975. In ogni



caso l'azienda coniugale ex art. 177 c.c., lett. d), si caratterizza attraverso la gestione comune dell'impresa - circostanza non contestata dalla sentenza impugnata - senza che rilevi il regime di comunione o meno vigente fra le parti.

Col secondo motivo, si deduce, oltre a difettosa motivazione della sentenza impugnata, violazione dell'art. 230 bis c.c., che sarebbe ipotesi residuale rispetto alla cogestione di cui all'art. 177 c.c., lett. d), in quanto prevede in ogni caso la retribuzione del lavoro prestato dal familiare, in che implica un diritto agli utili da parte del P., che si occupava a tempo pieno dell'impresa della moglie. Sul punto la sentenza, nel disconoscere la esistenza di un'impresa familiare in relazione al regime patrimoniale scelto dai coniugi nel 1978, difetta di motivazione.

Col terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 1387 c.c., nonchè vizio di motivazione relativo alla natura della procura speciale conferita dalla moglie al P., procura che, ancorchè non prevista nell'ambito di un'azienda coniugale o di un'impresa familiare, non ne è esclusa, rappresentando un autonomo mezzo di tutela dell'affidamento dei terzi, e dovendosi comunque presumere il suo rilascio a titolo oneroso ex art. 1709 c.c., (relativo al mandato) - elemento questo non esaminato nella sentenza impugnata.

Col quarto motivo si denuncia infine violazione dell'art. 53 Cost., perchè attribuire l'intero reddito dell'impresa in questione sulla moglie significa violare la progressività dell'imposta, risultando il reddito, prodotto anche e soprattutto dal marito, necessariamente maggiore se imputato alla sola moglie.

Il primo motivo, che va trattato congiuntamente al terzo motivo, è infondato.

L'art. 177 c.c., u.c., (nella versione applicabile dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975) prevede che la comunione legale di aziende appartenenti (come nella specie) ad uno dei due coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, concerne gli utili e gli incrementi. Anche se su tale regime non influisce esplicitamente la norma transitoria di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 228, il quale ha riguardo alla separazione dei soli beni acquistati dopo l'entrata in vigore della legge, con facoltà dei coniugi di escluderne taluni, acquistati durante il matrimonio, e ciò perchè la norma non prescrive che la convenzione fra i coniugi relativa al regime dei beni A debba avere carattere universale (Cass. 4887/2004), nella specie tuttavia non appare raggiunta la prova nè della esclusione dei beni aziendali facenti capo alla moglie dal regime di separazione sopravvenuto, nè della cogestione della impresa da parte dei coniugi. E ciò perchè la procura rilasciata al marito non ha un significato univoco, trattandosi di atto tipicamente rivolto alla rappresentanza dell'impresa all'esterno e alla tutela dei terzi, che può contenere l'indicazione anche di un estraneo non titolare dell'impresa (cfr. Cass. 3887/96).

E' infondato anche il secondo motivo, poichè la previsione di cui all'art. 177 c.c., u.c., può essere assimilata alla fattispecie dell'impresa familiare regolata dall'art. 230 bis c.c., in cui non è presente una gestione comune e paritaria dell'impresa (Cass. 13390/92) ma vi è un capo famiglia che sovrintende ai familiari/collaboratori, cori una previsione di quote per ciascun partecipante (elementi di fatto insussistenti nella specie) e che, ai fini fiscali che qui interessano (D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5), è condizionata alla indicazione nominativa dei



familiari partecipanti, alla indicazione delle quote attribuite e alla dichiarazione annuale di ciascun partecipante di avere lavorato per l'impresa familiare.

E' infondato anche il quarto motivo, poichè, non essendo provata la sussistenza dei presupposti integranti la fattispecie della impresa familiare di cui all'art. 177 c.c., u.c., non può venire in considerazione la valutazione della differente capacità contributiva dei coniugi.

Il ricorso va quindi complessivamente rigettato, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, stante la parziale novità delle questioni introdotte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2010